

A

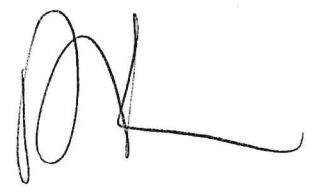
L'articolo 2 del DM 26 settembre 2016, richiamato nell'Allegato 2 del Piano, individua le seguenti aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni:

- a) l'attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l'incremento dell'assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza personale e supporto familiare, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli di assistenza domiciliari;
- b) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all'acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari nelle forme individuate dalle Regioni o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e in tal senso monitorati;
- c) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con interventi complementari all'assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie, nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare, assumendo l'onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuate nel piano personalizzato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea.

REGIONE PIEMONTE BU48 26/11/2020

Deliberazione della Giunta Regionale 13 novembre 2020, n. 3-2257

Programmazione regionale degli interventi e dei servizi per l'attuazione del Piano nazionale per la non autosufficienza per il triennio 2019-2021 di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019. Approvazione delle "Disposizioni attuative della Regione Piemonte".



1 L

I cardini dell'attuale programmazione nazionale sulla non autosufficienza possono essere riassunti nei seguenti punti:

a) la definizione di un processo progressivo dei **livelli essenziali delle prestazioni sociali**; (art. 1, comma 2)¹;

b) l'individuazione di un **"limite" delle risorse** impegnate per garantire i predetti livelli essenziali su tutto il territorio nazionale (art. 1, comma 2)¹;

c) il riferimento degli interventi di cui al Fondo per le non autosufficienze esclusivamente a **prestazioni sociali** da garantire su tutto il territorio nazionale (art. 1, comma 2)¹;

d) l'individuazione precisa dei beneficiari delle prestazioni e loro suddivisione in due categorie "gravi" e "gravissimi" per i quali sono previste tipologie di tutela diversificate:

1) per i "gravissimi" è individuata una soglia ISEE nazionale (50.000 euro, 65.000 in caso di beneficiari minori), mentre per i gravi l'individuazione di tale soglia viene lasciata alla programmazione regionale;

2) per i "gravissimi" è individuata una quota minima nazionale di intervento (400 euro), mentre al contrario nei confronti dei "gravi" la determinazione di tale quota viene lasciata alla programmazione regionale;

REGIONE PIEMONTE BU48 26/11/2020

Deliberazione della Giunta Regionale 13 novembre 2020, n. 3-2257

Programmazione regionale degli interventi e dei servizi per l'attuazione del Piano nazionale per la non autosufficienza per il triennio 2019-2021 di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019. Approvazione delle "Disposizioni attuative della Regione Piemonte".



Reaso



2 L

L'obiettivo prioritario degli interventi domiciliari in lungoassistenza è il raggiungimento di quell'area di non autosufficienza gravissima, la cui cura e sostegno economico sovraccarica ancora pesantemente le famiglie, e su quell'area di non autosufficienza grave su cui l'intervento pubblico locale fatica ad espandersi a causa della carenza di risorse.

La Regione intende rafforzare un modello di servizi alla persona incentrati su due elementi essenziali: il PAI e il Budget di Cura.

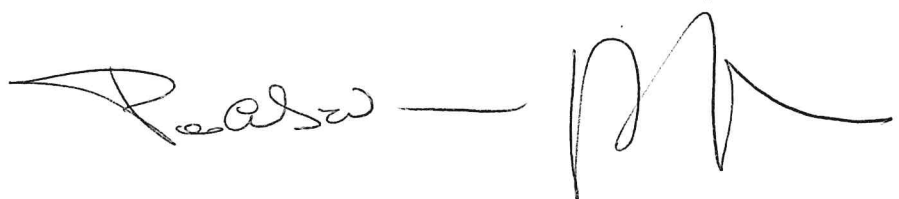
Gli interventi previsti nel PAI si declinano in base al budget di cura nelle seguenti aree:

- a) INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE
- b) INTERVENTI CON TRASFERIMENTI MONETARI
- c) INTERVENTI COMPLEMENTARI ALL'ASSISTENZA DOMICILIARE
- d) MIX DI INTERVENTI

REGIONE PIEMONTE BU48 26/11/2020

Deliberazione della Giunta Regionale 13 novembre 2020, n. 3-2257

Programmazione regionale degli interventi e dei servizi per l'attuazione del Piano nazionale per la non autosufficienza per il triennio 2019-2021 di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019. Approvazione delle "Disposizioni attuative della Regione Piemonte".



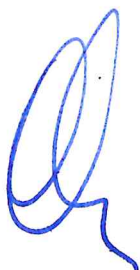
In tale prospettiva, gli artt. 55, 56 e 57 del Codice del Terzo settore individuano una misura di sostegno ed integrazione fra ETS e PP.AA., declinando una serie di istituti specifici, plasmati sulla natura specifica del Terzo settore. Si tratta, pertanto, di un'applicazione dell'art. 118, ultimo comma, Cost. che valorizza ed agevola la possibile convergenza su «attività di interesse generale» fra la pubblica amministrazione ed i soggetti espressione del Terzo settore. Secondo la Corte costituzionale, si tratta di «una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost.», un «originale canale di «amministrazione condivisa», alternativo a quello del profitto e del mercato, scandito «per la prima volta in termini generali [come] una vera e propria proceduralizzazione dell'azione sussidiaria». Agli enti che fuoriescono dal perimetro legale non possono essere riferite le forme di coinvolgimento previste dall'art. 55 CTS: «esiste una stretta connessione tra i requisiti di qualificazione degli ETS e i contenuti della disciplina del loro coinvolgimento nella funzione pubblica» (n. 131 del 2020).

D.M. LAVORO E POL. SOC. 31-03-2021

Articolo unico

(Adozione delle linee guida)

1. Sono adottate le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55 -57 del decreto legislativo n. 117 del 2017, di cui al documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.



4 L

Il Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 24 aprile 2016, n. 50, (in avanti anche solo "CCP") infatti, muove dal generale presupposto che i soggetti privati debbano concorrere, fra loro, per acquisire la qualità di controparte contrattuale della P.A. ai fini della conclusione di un contratto pubblico per l'affidamento o la concessione di un servizio. Al contrario, il CTS muove dalla considerazione che le finalità perseguite dagli ETS siano fra loro omogenee (finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale) e distinte da quella lucrativa e che le loro attività siano convergenti con quelle svolte dalla P.A. (attività di interesse generale): ne discende, quindi, la non automatica applicabilità di schemi che prevedano la competizione e lo scambio sinallagmatico, e la necessità di prevederne altri che partano da tale carattere *genetico* degli ETS. In tal modo, l'amministrazione pubblica sarà posta in grado di scegliere, in base alle concrete situazioni, lo schema procedimentale preferibile, assumendo come criterio-guida la necessità di assicurare il "coinvolgimento attivo" degli ETS. La citata sentenza n. 131 del 2020 identifica nell'art. 55 CTS la definizione di «*un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico*».

D.M. LAVORO E POL. SOC. 31-03-2021

Articolo unico
(Adozione delle linee guida)

1. Sono adottate le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55 -57 del decreto legislativo n. 117 del 2017, di cui al documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.



5 L

Beneficiari

1. Beneficiari degli interventi e servizi di cui all'art. 3, nei limiti delle risorse del Fondo, sono le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Le modalità di accesso agli interventi e ai servizi sono individuate dalle regioni mediante l'adozione degli indirizzi di programmazione di cui all'art. 6, comma 1.

2. Fermi restando gli interventi previsti in favore delle persone con disabilità grave dalla normativa vigente, nonché dalla ordinaria rete dei servizi territoriali, l'accesso alle misure a carico del Fondo è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che in esito alla valutazione multidimensionale, di cui all'art. 2, comma 2, necessitano con maggiore urgenza degli interventi di cui al presente decreto. Nel valutare l'urgenza si tiene conto delle limitazioni dell'autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 novembre 2016

Requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016. (17A01369)

(GU n.45 del 23-2-2017)



1. Nella rendicontazione di un progetto regionale relativo all'area minori, indichi quali potrebbero essere secondo lei i soggetti coinvolti, gli atti da redigere ed i dati da reperire e come organizzerebbe il lavoro.
2. Il Consorzio intende partecipare ad un bando che prevede l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, finanziato parzialmente dalla Regione e parzialmente a carico dell'Ente. Quali soggetti interni all'Ente devono essere coinvolti e come organizzerebbe il lavoro.
3. Il Consorzio gestisce una struttura residenziale per anziani autosufficienti e non autosufficienti. L'assemblea del Consorzio ha deliberato le rette per il prossimo esercizio, differenziandole a seconda della fascia ISEE e del grado di autosufficienza. Quali sono i conseguenti atti da predisporre e come organizzerebbe la successiva gestione del servizio.
4. L'Ente gestisce un Centro Educativo per minori di proprietà del Comune di i cui posti sono limitati ed è presente una lista di attesa. Il Comune proprietario dell'immobile chiede che, con le nuove iscrizioni, i propri residenti abbiano priorità d'accesso garantendo altresì una compartecipazione nel pagamento delle rette. Ritiene possibile soddisfare la richiesta dell'Ente e come procederebbe nell'attivazione e gestione del servizio
5. La Regione Piemonte ha emanato un bando per rimborsare i costi di DPI e sanificazione connessi all'emergenza COVID-19 ai Centri Diurni disabili. Il Consorzio, cui è già stata attribuita una quota del fondo regionale, deve provvedere alla ripartizione tra i centri diurni (pubblici e privati) e a rendicontare la somma in base ai giustificativi di spesa presentati. Quale può essere la procedura individuata e quale gli atti da predisporre.
6. L'Assemblea del Consorzio chiede alle p.o. di verificare la possibilità di estendere il servizio di assistenza domiciliare anche nel week end. Quali sono gli elementi da valutare e i soggetti da coinvolgere e come procederebbe a livello organizzativo.



1. Mi parli di un episodio in cui la collaborazione con altre figure è stata fondamentale per la corretta definizione del dato da rendicontare o del processo gestionale.
2. Mi parli di situazioni in cui con il suo contributo ha migliorato le decisioni degli altri
3. Mi parli di una esperienza in cui si è rischiato di non rispettare le scadenze di rendicontazione, a causa di che cosa o di chi
4. Mi parli di una situazione in cui col senno di poi si poteva migliorare, e in che modo, il flusso dei dati necessari per la rendicontazione
5. Mi parli di una situazione in cui ha recuperato un ritardo nella disponibilità dei dati da parte di altre figure organizzative
6. Mi parli di situazioni in cui con il suo contributo ha migliorato la capacità di programmazione di altre figure

